



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato “*Definizioni*”, che alla lettera ee) definisce gli organismi paritetici quali “*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento*”;

VISTO, altresì, l’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato “*Organismi paritetici*”, il cui comma 1-bis - inserito dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - prevede che “*Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza ...omissis...*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51, comma 1-bis, decreto legislativo n. 81 del 2008, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinando al contempo i criteri identificativi per l’iscrizione, le modalità di presentazione della domanda, la procedura di iscrizione e l’efficacia della stessa, nonché i presupposti e la procedura di cancellazione dal Repertorio;

VISTA l’istanza di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici, corredata dalla relativa documentazione, presentata dall’*“Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, E.B.A.Fo.S.”*, in data 28 novembre 2023;



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE**

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che con provvedimento del 28 febbraio 2024 la citata istanza di iscrizione non è stata accolta;

CONSIDERATO che, a seguito di ricorso proposto dall’*“Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, E.B.A.Fo.S.”*, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza del n. 22085 del 6 dicembre 2024, ha annullato il *“... gravato rigetto dell’istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici e i presupposti pareri ...”*;

CONSIDERATO che in data 25 novembre 2024, nelle more del suddetto procedimento giudiziario, l’*“Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, E.B.A.Fo.S.”* ha proposto una ulteriore istanza di iscrizione nel suddetto Repertorio, la quale è stata rigettata con provvedimento dell’11 marzo 2025;

CONSIDERATO che la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, in data 13 marzo 2025, ha riavviato il procedimento di iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, relativo all’istanza del 28 novembre 2023, al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza n. 22085 del 6 dicembre 2024;

CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello proposto da questo Ministero, con ordinanza n. 2366 del 27 giugno 2025, ha disposto la sospensione della esecutività della citata sentenza n. 22085;

VISTA la successiva sentenza n. 9139 del 24 novembre 2025, con la quale il Consiglio di Stato *“... definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile ...”*.

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 22085 del 6 dicembre 2024;

PRESO ATTO del parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, reso in data 9 dicembre 2025, al quale è subordinata l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022, con il quale è stato comunicato che *<<...omissis... in conformità con quanto statuito nella sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 22085, del 6.12.2024, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. terza, n. 9139, del 24.11.2025, il presente parere viene formulato senza tenere conto del requisito dei maggiori indici pubblici percentuali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), n. iv), del D.M. n. 171 del 2022. [...] sulla base delle valutazioni analiticamente sopra riportate, emerge come l’Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, in sigla*



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

IL DIRETTORE GENERALE

"EBAFoS", sia in possesso di tutti i requisiti espressamente richiesti dall'articolo 2 del D.M. n. 171/2022 per l'iscrizione nel Repertorio nazionale >>;

RITENUTO di dover procedere, all'esito dell'istruttoria ed alla luce del citato parere, all'iscrizione dell'*"Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, E.B.A.Fo.S."*, nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171

DECRETA

Articolo 1

(Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L'*"Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, E.B.A.Fo.S."*, con sede legale in Latina, Via dei Volsini n. 14, è iscritto al numero 39 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2

(Obblighi successivi all'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l'*"Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, E.B.A.Fo.S."* è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l'*"Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, E.B.A.Fo.S."* deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nel Repertorio.



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE**

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 3

(Efficacia dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Roma, *data di apposizione della firma digitale*

Gennaro Gaddi

(Firmato digitalmente sull'originale in data 17 dicembre 2025)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".